

N. 2667/2021 V.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO

DECRETO

AI SENSI DELL'ART. 14-*QUATERDECIES* LEGGE 3/2012

Il giudice Federico Pani,

letto il ricorso depositato da Monica Tacconi (c.f. TCCMNC77E44A390O) in data 22.9.2021;

letta altresì l'integrazione documentale depositata in data 9.11.2021;

esaminata la documentazione allegata e, in particolare, la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi (abbr.: OCC);

letto l'art. 14-*quaterdecies* della Legge 3/2012;

rilevato che, affinché il debitore persona fisica possa ottenere il provvedimento esdebitativo, debbono ricorrere i seguenti presupposti:

- a) impossibilità di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura;
- b) meritevolezza del debitore,
- c) assenza di atti in frode;
- d) mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento;

considerato, per quanto concerne il presupposto *sub a*), che la sig.ra Tacconi è attualmente priva di occupazione lavorativa, non è intestataria di conti correnti e risulta proprietaria soltanto di due beni mobili registrati;

ritenuto che tali beni non possano considerarsi degli *assets* attivi suscettibili di liquidazione giacché le loro date di immatricolazione (2002 per quanto riguarda il motociclo Honda e 1996 per quanto concerne l'autovettura Fiat 500) inducono a ritenere che essi risultino del tutto privi di un valore commerciale;

ritenuto, più nel dettaglio, che la presenza di tali beni, tenuto conto delle specifiche caratteristiche che posseggono, non consentirebbero la fruttuosa apertura del procedimento di liquidazione del patrimonio disciplinato dagli artt. 14-*ter* e seguenti della Legge 3/2012, sicché appare corretto che il debitore persona fisica possa fare ricorso direttamente all'istituto disciplinato dall'art. 14-*quaterdecies*;

ritenuto che i presupposti di cui alle lettere b) e d) possano essere valutati unitariamente;

considerato, infatti, che la giurisprudenza di merito ha avuto modo di sviluppare il concetto di meritevolezza nell'ambito del sovraindebitamento facendo applicazione dell'art. 12-*bis* della Legge 3/2012 che, nella sua precedente formulazione, prescriveva che il giudice potesse omologare il piano del consumatore soltanto «*quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero ha consapevolmente determinato il sovraindebitamento, anche mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali*»;



valutato, in buona sostanza, che lo scrutinio sulla meritevolezza del debitore impone al Tribunale di verificare se il debitore abbia assunto colposamente o dolosamente obbligazioni di natura pecuniaria essendo consapevole, oppure avendo la ragionevole previsione, secondo un parametro di diligenza media, dell'impossibilità di adempierle;

ritenuto che la ricorrente sia meritevole giacché, sulla scorta della documentazione (anche integrativa) prodotta, nonché in base a quanto si evince dalla relazione particolareggiata, l'indebitamento (invero di consistenza piuttosto elevata) si colloca nel periodo di crisi dell'azienda di famiglia, risalente agli anni antecedenti al 2013; periodo nel quale la sig.ra Tacconi – all'epoca dipendente del ristorante e moglie di uno dei proprietari – garantì personalmente i finanziamenti assunti dai legali rappresentanti dell'impresa familiare;

ritenuto, in buona sostanza, che la stragrande maggioranza dei debiti tuttora a carico della ricorrente furono contratti per sostenere l'impresa familiare in crisi finanziaria, e certo non allo scopo di sostenere una vita al di sopra del tenore che ci si attenderebbe da una persona a tal punto indebitata;

considerato, con riferimento all'ultimo presupposto, che ai fini della legge in applicazione, e in coerenza con l'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità nel contesto della crisi d'impresa, il concetto di "frode" coincida non soltanto con l'atto fraudolento in senso stretto considerato, assumendo rilievo anche i fatti taciuti nella loro materialità ovvero esposti in maniera non adeguata e compiuta, aventi valenza anche solo potenzialmente decettiva nei confronti dei creditori (cfr., tra le altre, Cass. 25458/2019);

ritenuto che nel caso di specie, per quanto si evince dalla documentazione integrativa e dalla disamina contenuta nella relazione dell'OCC, non è dato rinvenire alcun atto in frode;

ritenuto che, allo stato, non sia rilevante il calcolo ISEE prospettato dall'OCC atteso che esso può assumere rilevanza soltanto nel caso in cui dovessero sopravvenire delle utilità nei prossimi quattro anni;

P.Q.M.

- **dichiara** inesigibili nei confronti di Monica Tacconi i debiti anteriori alla data di deposito del ricorso (22.9.2021);
- **dispone** che entro il 10 novembre di ciascuno dei prossimi 4 anni la ricorrente depositi in cancelleria una dichiarazione documentata in ordine alla propria situazione reddituale, patrimoniale ed occupazionale, che dovrà essere accompagnata da una relazione dettagliata del gestore della crisi, con riserva di disporre la comparizione per acquisire ulteriori informazioni o dettare i provvedimenti conseguenti all'eventuale sopravvenienza di utilità rilevanti da distribuire ai creditori anteriori stessi, ricordando l'obbligo della ricorrente di provvedere al pagamento dei predetti in caso di sopravvenienza di tali utilità entro 4 anni dal presente provvedimento;
- **dispone** che il presente decreto sia comunicato a cura del dott. Mario Giglietti (*advisor* della ricorrente) a tutti i creditori a mezzo PEC o, in caso di impossibilità, a mezzo Raccomandata A.R., ricordando che gli stessi possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale.

Si comunichi alla ricorrente a mezzo pec del dott. Mario Giglietti.



Arezzo, 15 novembre 2021

Il giudice
Dott. Federico Pani

